

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 8 del 27.02.2009

TITOLO I – CREMAZIONE DI CADAVERI – DEI RESTI MORTALI E DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

1. Condizioni

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001 n. 130.

2. Modalità di presentazione della domanda

La domanda per la cremazione, indirizzata al Comune di Sogliano al Rubicone, deve essere presentata dai familiari o da un loro incaricato.

All'istanza deve essere allegato un certificato medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, sarà allegato il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Per gli stranieri occorre allegare la dichiarazione della loro autorità attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione della cremazione.

3. Forma della volontà espressa in vita dal defunto

L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quello dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- c) la dichiarazione della volontà alla cremazione manifestata in vita del defunto sarà resa dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado della maggioranza assoluta di essi, ai sensi dell'art. 3 lett. b) n. 3) della Legge 130/2001, all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza con la modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e secondo quanto disposto dalla circolare del Ministro dell'Interno n. 37 del 01/09/2004. In caso di concorrenza di due parenti nello stesso grado è necessaria l'unanimità.

4. Cremazione di resti mortali

E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa volontà manifestata dal coniuge o in difetto, da parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, ai sensi dell'art. 3 lett. b) n. 3) della Legge n. 130/2001.

5. Rilascio autorizzazione alla cremazione

A seguito della domanda presentata secondo il disposto Titolo I capo 2) del presente regolamento il Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Demografici rilascia l'autorizzazione alla cremazione, evidenziando le seguenti caratteristiche:

- Nel caso di decesso avvenuto nel Comune di Sogliano al Rubicone;
- Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ed inumazione o tumulazione se la salma viene tumulata in un cimitero del Comune di Sogliano al Rubicone, secondo quanto disposto dalla circolare del Ministro della Sanità 24/06/1993 n. 24 art. 142;
- Nel caso di cremazione dei resti mortali sepolti in un cimitero del Comune di Sogliano al Rubicone, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/07/2003 n. 254.

TITOLO II - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Condizioni

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri di un defunto può essere richiesta all'ufficiale di stato civile di Sogliano al Rubicone se il decesso è avvenuto a Sogliano al Rubicone o se il defunto, al momento del decesso, era residente a Sogliano al Rubicone ed il decesso è avvenuto in un comune non appartenente alla regione Emilia – Romagna.

Nel caso si chiedi la dispersione di ceneri già tumulate, si deve trattare di cenere conservate in un cimitero del Comune di Sogliano al Rubicone.

2. Modalità di presentazione della domanda

La domanda per la dispersione delle ceneri, indirizzata al Comune di Sogliano al Rubicone deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio di stato civile, dalla persona autorizzata ad eseguire la dispersione.

All'istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

In caso di richiesta di dispersione di ceneri già tumulate, all'istanza deve essere allegata copia della ricevuta della domanda di estumulazione rilasciata dal Servizio patrimonio.

3. Forma della volontà espressa in vita dal defunto

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- 1) Disposizione testamentaria;
- 2) Dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile);
- 3) Dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- 4) Dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a pubblico ufficiale. La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000.

4. Luoghi dove svolgere la dispersione

La dispersione può avvenire esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia – Romagna e può essere svolta nei seguenti luoghi:

- area cimiteriale appositamente individuata;
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario;
- in natura (in mare, lago, fiume) nei tratti liberi da natanti e manufatti;

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

Il richiedente la dispersione dovrà indicare chiaramente nell'istanza il luogo in cui intende procedere alla dispersione, secondo le volontà del defunto, o in mancanza secondo l'accordo delle persone aventi titolo a disporre delle ceneri.

5. Persona autorizzata alla dispersione

- persona indicata dal defunto;
- figli;
- in mancanza di coniuge e di parenti di primo grado, altri familiari aventi diritto;
- esecutore testamentario;
- legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
- personale appositamente autorizzato dal comune che esercita attività funebre;
- imprese che esercitano l'attività funebre

Nel caso in cui la persona indicata in vita dal defunto o comunque avente titolo ad eseguire la dispersione, non fosse disponibile o in grado di provvedervi, il coniuge e gli altri familiari di primo grado individueranno con dichiarazione unanime la persona autorizzata a procedere alla dispersione.

Scaduto il termine di una settimana, in assenza di legittime richieste da parte dei familiari, le ceneri sono deposte nel cinerario comune.

6. Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, tramite propri incaricati, circa le modalità di dispersione delle ceneri effettuata nell'ambito del territorio comunale di segnalare all'autorità giudiziaria eventuali sospetti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale.

TITOLO III - AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI

1. Condizioni

L'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri può essere rilasciato solo a privati residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone indipendentemente dal luogo di decesso del defunto o di collocazione delle ceneri.

2. Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'affidamento delle ceneri, indirizzata al Comune di Sogliano al Rubicone dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile ed unitamente agli allegati in esso previsti.

La richiesta di affidamento dell'urna, deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione.

All'istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

In caso di richiesta di affidamento di ceneri già tumulate, all'istanza deve essere allegata copia della ricevuta della domanda di estumulazione rilasciata dal Servizio Patrimonio del Comune.

In caso di richiesta di affidamento di ceneri di persona deceduta in altro Comune, all'istanza devono essere allegati l'estratto dell'atto di morte e copia del verbale di cremazione.

3. Forma della volontà espressa in vita dal defunto

La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- 1) disposizione testamentaria;
- 2) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile);
- 3) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- 4) dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali (funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc.);
- 5) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a pubblico ufficiale. La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 del DPR. 445/2000.

L'individuazione dell'affidatario unico presuppone in tal caso l'accordo di tutti gli aventi titolo.

4. Caratteristiche delle urne cinerarie e dei luoghi di conservazione

Le urne cinerarie destinate alla conservazione presso privati devono avere le seguenti caratteristiche:

- l'urna dovrà essere esclusivamente di metallo. E' ammesso materiale diverso a condizione che l'urna sia almeno provvista di una anima di metallo a contatto con le ceneri;
- nessuna limitazione relativa alla forma ma l'ingombro massimo dell'urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 23x23x30;
- l'urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.

Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere espressamente indicato nell'istanza di affidamento.

L'urna dovrà essere custodita in un luogo sicuro da ogni forma di profanazione, nonché in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.

Il luogo di conservazione deve inoltre essere adeguato alla "pietas" ed al decoro nei confronti dei defunti.

5. Prescrizioni generali per l'affidamento

L'affidatario all'atto della presentazione dell'istanza deve rendere le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;

- Dichiarazione del luogo esatto in cui saranno conservate le ceneri, con esplicito impegno a rispettare le caratteristiche delle urne e le prescrizioni sopra indicate circa i luoghi di conservazione;
- Dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- Dichiarazione di conoscenza:
 - dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
 - delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzate delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia;
 - dell'obbligo di informare l'Ufficio di Stato Civile della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria entro il termine massimo di 30 giorni;
 - della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune di Sogliano al Rubicone;
 - del divieto all'affidamento - anche temporaneo — dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l'urna.

6. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento di urna cineraria

L'istanza per l'affidamento, di un'urna cineraria deve essere indirizzata al Comune di Sogliano al Rubicone predisposto dall'Ufficio di Stato Civile.

L'ufficio di Stato Civile, dopo aver verificato la legittimità, completezza correttezza dell'istanza rilascia l'autorizzazione all'affidamento, sottoscritta dal Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Demografici nella quale devono essere riportati:

- a) Le generalità del defunto;
- b) Le generalità dell'affidatario, la sua residenza nonché l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- c) Il richiamo all'impegno assunto nella istanza dal richiedente al rispetto e alla piena osservanza di tutte (nessuna esclusa) le prescrizioni previste nel presente disciplinare;
- d) I destinatari del provvedimento e cioè: l'affidatario, il gestore dell'impianto di cremazione, il responsabile di custodia del cimitero forlivese che ha in custodia l'urna, il Comune di decesso nel caso in cui questo sia diverso da Sogliano al Rubicone.

L'affidatario, divenuto in possesso dell'autorizzazione, si recherà presso l'impianto di cremazione ovvero presso il Cimitero dove è conservata l'urna, dove i rispettivi Responsabili redigono apposito verbale di consegna dell'urna cineraria, sottoscritto dallo stesso Responsabile e dall'affidatario, trasmettendone quindi copia all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sogliano al Rubicone.

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del Comune di Sogliano al Rubicone: pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un luogo appartenente al territorio di un altro Comune, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

7. Registrazione in apposito Registro

L'ufficio di Stato Civile del Comune di Sogliano al Rubicone predispose un apposito Registro per le autorizzazioni all'affidamento personale delle ceneri in cui sono indicati:

- a) numero progressivo dell'autorizzazione;
- b) generalità del defunto nonché dati relativi al decesso:

- c) delle generalità dell'affidatario, compresa sia la residenza legale che, se diverso, l'indirizzo del luogo ove l'urna cineraria verrà conservata:
- d) previsione di appositi spazi destinati alla registrazione di eventuali variazioni

8. Procedura per eventuale riconsegna di urna cineraria già affidata

Cessando le condizioni per l'affidamento, o per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l'urna dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, all'autorità comunale che provvederà a:

- a) Tumulare l'urna in un cimitero del Comune di Sogliano al Rubicone sempre che colui che restituisce disponga in tal senso, con assunzione delle spese relative. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune di Sogliano al Rubicone;
- b) Collocare le ceneri nell'apposito spazio del cimitero a ciò riservato, in caso di mancata assunzione ditali oneri.

La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento - salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale - può dar luogo alla decadenza dallo stesso affidamento con conseguente ritiro dell'urna e applicazione di sanzione ai sensi della vigente normativa.

In caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario il servizio cimiteriale provvederà a collocarla nell'apposito spazio a ciò riservato del Cimitero monumentale di Sogliano al Rubicone.

9. Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

Nel caso in cui si opponga al controllo da parte degli incaricati del Comune presso il domicilio dichiarato, l'affidatario è obbligato a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle modalità di conservazione delle ceneri.

Qualora si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.